



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 152/17/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TIM S.P.A. E FASTWEB S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS, AVENTE AD OGGETTO IL MANCATO PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AI CONTRIBUTI DI DISATTIVAZIONE DI ACCESSI ULL E *BITSTREAM*

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*”, come modificata ed integrata dalla delibera n. 449/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 653/17/CONS, del 21 dicembre 2016, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per gli anni 2015 e 2016*”;

VISTA la delibera n. 78/17/CONS, dell’8 febbraio 2017, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi bitstream su rete in rame e per i servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, per gli anni 2015 e 2016*”;

VISTA la nota del 4 novembre 2016, acquisita in pari data dall’Autorità, con numero di protocollo 58027, con cui la società TIM S.p.A., di seguito denominata TIM,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ha presentato all'Autorità istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la società Fastweb S.p.A., di seguito denominata Fastweb, ai sensi dell'articolo 23 del *Codice* e del *Regolamento* avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative ai contributi di disattivazione di accessi ULL e *bitstream*;

VISTA la nota del 28 marzo 2017, protocollo n. 19595, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, di seguito denominata *Direzione*, ritenendo l'istanza ammissibile, procedeva alla convocazione delle Parti in prima udienza di comparizione tenutasi in data 11 maggio 2017;

VISTA la nota del 20 aprile 2017, acquisita dall'Autorità il successivo 21 aprile al numero di protocollo 27771, con cui Fastweb ha inviato le proprie controdeduzioni rispetto ai contenuti dell'istanza di TIM;

VISTO il verbale di udienza dell'11 maggio 2017;

CONSIDERATO che, a fronte dell'avvio delle 5 controversie tra le stesse Parti e su analoghe tematiche, ossia il pagamento di fatture relative alla fornitura di servizi di accesso all'ingrosso di TIM, la *Direzione*, nel corso della udienza dell'11 maggio 2017, sentite le Parti, comunicava la decisione di disporre la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del *Regolamento*, essendo le stesse connesse tra loro. Nell'ambito di tale udienza veniva inoltre proposto alle Parti un percorso volto all'individuazione di una soluzione conciliativa delle controversie sulla base di principi proposti dalla *Direzione*;

VISTA la nota del 19 maggio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità, con numero di protocollo 33005, con cui TIM, sulla base di una specifica richiesta formulata dall'Autorità nel corso della predetta udienza, ha ridefinito l'ammontare complessivo delle fatture oggetto delle 5 controversie sulla base dei nuovi prezzi dei servizi *wholesale* oggetto delle stesse nel frattempo definiti dall'Autorità per gli anni 2015 e 2016;

VISTA la nota del 29 maggio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo 34673, con la quale Fastweb ha rilevato che l'aggiornamento del *petitum* economico effettuato da TIM in maniera aggregata non consentiva la verifica di tali valorizzazioni pertanto ha richiesto che per ciascun importo aggregato venisse riportato il dettaglio informativo abitualmente fornito nell'emissione di documenti contabili;

VISTA la nota del 22 giugno 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo 40701, con la quale Fastweb ha riscontrato le precedenti note di TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità;

CONSIDERATO che in tale nota Fastweb ribadisce la necessità che Telecom Italia:

- I. completi la valorizzazione delle fatture in contestazione ai prezzi applicabili al periodo di riferimento, in ottemperanza alle delibere vigenti e, in particolare, alle delibere nn. 653/16/CONS, 78/17/CONS e 106/17/CONS;
- II. fornisca un dettaglio informativo che consenta effettivamente di verificare i criteri di valorizzazione, le consistenze ed il periodo di applicazione del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

repricing. Richiede in particolare di indicare per ogni voce l'importo unitario precedentemente fatturato, il nuovo importo unitario coerente con le delibere dell'Autorità, il periodo temporale e le quantità di riferimento;

VISTA la nota del 21 giugno 2017, protocollo n. 40127, con cui la *Direzione* ha convocato le Parti per la seconda udienza fissata per il giorno 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 12 luglio 2017, convocata nel corso dell'udienza del 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 26 luglio 2017, convocata nel corso dell'udienza del 12 luglio 2017;

VISTI i chiarimenti forniti da TIM nel corso del procedimento;

CONSIDERATO che nel corso di tale udienza le Parti, nonostante si fosse svolta una verifica di dettaglio dei dati contabili relativi ai pagamenti reclamati da TIM, dichiaravano l'esito negativo del tentativo di conciliazione per tutte e 5 le controversie. Ciò in quanto TIM non ha ritenuto di accettare le ulteriori riduzioni richieste da Fastweb non essendo le stesse, a suo avviso, giustificate alla luce delle intervenute delibere dell'Autorità e del percorso conciliativo da quest'ultima indicato;

CONSIDERATO quanto segue:

1	Il procedimento.....	3
2	L'istanza di TIM.....	6
3	Le controdeduzioni di Fastweb.....	7
4	Gli esiti degli approfondimenti istruttori e del tentativo di conciliazione.....	7
4.1	Premessa	7
4.2	Gli esiti del tavolo tecnico bilaterale di riconciliazione dei dati rispetto ai valori fissati nelle delibere dell'Autorità	8
5	Valutazioni conclusive dell'Autorità.....	9

1 Il procedimento

A decorrere da settembre 2016 TIM ha inviato in successive fasi una serie di istanze di avvio di controversie nei confronti di Fastweb ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 259/03 aventi ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a servizi *wholesale* come di seguito riportate:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 1) Istanza del 27 settembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 51114, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative ai canoni e contributi per la fornitura dei KIT e flussi di interconnessione TDM;
- 2) Istanza del 27 settembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 51176, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative ai canoni per la fornitura della banda ATM ABR dei VP *bitstream*;
- 3) Istanza del 4 novembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 57992, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a contributi di attivazione di accessi simmetrici ATM;
- 4) Istanza del 4 novembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 58027, avente ad oggetto il mancato pagamento delle fatture relative ai contributi di disattivazione di accessi ULL e *bitstream*;
- 5) Istanza del 20 febbraio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 8722, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a canoni per la fornitura di servizi di accesso WLR ISDN PRA.

Tutte le predette istanze sono state ritenute ammissibili dalla *Direzione* ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*.

In relazione alla prima istanza relativa a canoni e contributi per KIT e flussi di interconnessione TDM, la *Direzione*, ritenendo inizialmente la stessa manifestazione fondata, con nota del 20 ottobre 2016, prot. n. 55501 trasmetteva alle Parti la relazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del *Regolamento*, invitando Fastweb ad inviare le proprie contro argomentazioni nei termini previsti dal predetto articolo.

Fastweb, con comunicazione del 2 novembre 2016, inviava la propria memoria acquisita dall'Autorità il successivo 3 novembre al prot. n. 57542.

Essendo emersi dalla memoria di replica di Fastweb elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'istanza di TIM tali da farne riconsiderare la valutazione di manifesta fondatezza, la *Direzione*, il 2 marzo 2017, con nota prot. n. 12065, ha inoltrato la replica di Fastweb a TIM, invitando la stessa a fornire le proprie valutazioni in replica a quanto argomentato da Fastweb nella citata nota del 2 novembre, e ha convocato le Parti in audizione per il 24 marzo 2017.

Nelle more della prima udienza TIM, con nota del 17 marzo 2017, acquisita al protocollo dall'Autorità in pari data al n. 16789, inviava una memoria in replica alla posizione espressa da Fastweb.

La prima udienza di comparizione delle Parti tuttavia si svolgeva, sul tema dei kit di interconnessione, previa convocazione del 5 aprile 2017, l'11 maggio 2017, come da verbale redatto, anziché in data 28 aprile 2017 (come da precedente convocazione), a seguito di posticipo richiesto da Fastweb.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In relazione alle restanti 4 istanze (punti 2-5 di cui sopra) la *Direzione* procedeva alla convocazione delle Parti con nota prot. n. 19595 del 28 marzo 2017 con udienze da tenersi in forma congiunta, unitamente alla controversia di cui al punto 1, in data 11 maggio 2017.

In data 20 aprile 2017, nelle more della prima udienza di comparizione, Fastweb inviava per le suddette 4 controversie le proprie memorie acquisite al protocollo dell'Autorità il successivo 21 aprile rispettivamente al n. 27769, al n. 27770, al n. 27771 ed al n. 27768.

A fronte dell'avvio delle 5 controversie in oggetto, la *Direzione*, nel corso della udienza dell'11 maggio 2017, sentite le Parti, comunicava la decisione di disporre la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del *Regolamento*, essendo le stesse connesse tra loro. Nell'ambito di tale udienza veniva inoltre proposto alle Parti un percorso volto all'individuazione di una soluzione conciliativa delle controversie sulla base di principi proposti dalla *Direzione*.

In data 19 maggio 2017 perveniva all'Autorità una nota di TIM, acquisita al prot. n. 33005, con la quale, sulla base di una specifica richiesta formulata dall'Autorità nel corso della predetta udienza nell'ambito del tentativo di conciliazione, veniva ridefinito l'ammontare complessivo delle fatture oggetto delle 5 controversie sulla base dei nuovi prezzi dei servizi *wholesale* oggetto delle stesse nel frattempo definiti dall'Autorità per gli anni 2015 e 2016, con delibere adottate in data successiva alle date di presentazione delle istanze di avvio.

In data 29 maggio 2017 perveniva all'Autorità una nota di Fastweb, acquisita al prot. n. 34673, con la quale riscontrava le precedenti note di TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità. Fastweb rilevava che l'aggiornamento del petitum economico effettuato da TIM in maniera aggregata non consentiva la verifica di tali valorizzazioni, pertanto richiedeva che per ciascun importo aggregato venisse riportato il dettaglio informativo abitualmente fornito nell'emissione di documenti contabili.

TIM ha fornito una replica alla richiesta di Fastweb, per le vie brevi, in data 8 giugno.

Con nota del 22 giugno 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo 40701, Fastweb ha riscontrato il chiarimento informativo TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità.

In tale nota Fastweb ribadisce la necessità che Telecom Italia:

- completi la valorizzazione delle fatture in contestazione ai prezzi applicabili al periodo di riferimento, in ottemperanza alle delibere vigenti e, in particolare, alle delibere nn. 653/16/CONS, 78/17/CONS e 106/17/CONS;
- fornisca un dettaglio informativo che consenta effettivamente di verificare i criteri di valorizzazione, le consistenze ed il periodo di applicazione del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

repricing. Richiede in particolare di indicare per ogni voce l'importo unitario precedentemente fatturato, il nuovo importo unitario coerente con le delibere dell'Autorità, il periodo temporale e le quantità di riferimento.

In data 28 giugno 2017, giusta convocazione del 21 giugno 2017, Prot. n. 40127, si teneva la seconda udienza finalizzata a proseguire il tentativo di conciliazione tramite la verifica congiunta dei dati sottostanti le partite economiche oggetto delle 5 controversie e della modalità di applicazione dei nuovi prezzi *wholesale* definiti dall'Autorità con le delibere 2015-2016 (*repricing*); della audizione veniva redatto il relativo verbale.

Nel corso di tale udienza, visti i progressi riscontrati nel confronto tra le Parti, veniva fissata, al 12 luglio 2017, una ulteriore e conclusiva udienza per completare il tentativo di conciliazione.

In data 12 luglio 2017 si teneva la terza udienza, come da verbale redatto. A fronte di rilevanti progressi dichiarati dalle Parti sia sulla riconciliazione delle quantità dei servizi oggetto delle controversie, sia dei rispettivi periodi di riferimento, sia della corretta applicazione del *repricing* effettuato da TIM, le stesse, di comune accordo, chiedevano la fissazione di un'ultima udienza.

In data 26 luglio 2017 (come da verbale redatto) si teneva la quarta ed ultima udienza.

Nel corso di tale udienza la Parti, nonostante si fosse giunti a una riconciliazione dei dati contabili, dichiaravano l'esito negativo del tentativo di conciliazione per tutte e 5 le controversie. Ciò in quanto TIM non ha ritenuto di accettare le ulteriori riduzioni richieste da Fastweb non essendo le stesse giustificate alla luce delle intervenute delibere dell'Autorità e del percorso conciliativo da quest'ultima indicato.

Tanto premesso, completati gli adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del *Regolamento* la *Direzione* ha trasmesso alla Commissione per le infrastrutture e le reti gli atti dei procedimenti riuniti per le determinazioni di competenza

2 L'istanza di TIM

La controversia ha ad oggetto il rifiuto da parte di Fastweb di procedere al pagamento delle fatture emesse da TIM relative ai contributi di disattivazione degli accessi ULL e *bitstream* a partire dal mese di giugno 2015.

TIM afferma che ha proceduto a fatturare a Fastweb i predetti servizi ai sensi dell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2014 così come approvata dall'Autorità con la delibera n. 169/15/CIR e dell'Offerta di Riferimento *bitstream* approvata dall'Autorità con la delibera n. 41/16/CIR, nelle more dell'approvazione delle Offerte di riferimento degli anni 2015 e 2016.

Secondo TIM gli importi dovuti e non corrisposti da Fastweb fino al mese di maggio 2016 ammontano ad una somma complessiva di [omissis].



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3 Le controdeduzioni di Fastweb

In relazione alla corrispondente istanza di avvio della controversia di TIM, in data 20 aprile 2017 Fastweb ha inviato la propria posizione.

In primo luogo Fastweb rileva come l’Autorità con la delibera n. 653/16/CONS e con la delibera n. 78/17/CONS ha definito per gli anni 2015 e 2016 le condizioni economiche rispettivamente per i servizi di accesso disaggregato (ULL) e per i servizi di *bitstream*, riducendo il contributo di disattivazione rispetto a quelli del 2014 utilizzati da TIM per emettere le fatture in questione. Per tale motivo Fastweb ha chiesto il formale rigetto dell’istanza in quanto le fatture emesse per le quali è stata avviata la controversia indicano importi non dovuti integralmente in relazione alla ridefinizione dei prezzi unitari determinata dall’Autorità.

Fastweb inoltre, sulla base di verifiche svolte a campione, ha potuto verificare che con riferimento ai servizi in oggetto TIM non rimuove la permuta a seguito della cessazione amministrativa, rimozione che avviene solo nel caso in cui la posizione debba essere occupata per l’attivazione di una nuova linea. Fastweb ritiene pertanto che tale componente di costo non possa essere richiesta nel caso di cessazione anche in relazione al fatto che nel caso di contratti sottoscritti con il System Unico, l’attivazione di una nuova linea prevede anche il cd. “*disfacimento di permutazioni esistenti*”, con una conseguente doppia remunerazione per la medesima attività.

Fastweb ritiene peraltro che la mancata rimozione delle permutate in questione nel caso di servizi di disattivazione, rappresenti da un punto civilistico un inadempimento contrattuale e pertanto, salvo il caso in cui TIM dimostri di aver effettivamente posto in essere le attività in questione, si ritiene legittimata a rifiutare il pagamento delle fatture emesse ai sensi ex art. 1460 c.c..

In sintesi Fastweb chiede all’Autorità di accertare l’illegittimità degli importi fatturati da TIM per i canoni in oggetto e per l’effetto rigettare l’istanza di avvio della controversia.

4 Gli esiti degli approfondimenti istruttori e del tentativo di conciliazione

4.1 Premessa

Prima di procedere si ritiene opportuno richiamare, nel merito della controversia in oggetto, che successivamente alla presentazione delle istanze da parte di TIM l’Autorità è intervenuta regolando i prezzi dei servizi in questione per gli anni 2015 e 2016. In particolare con la delibera n. 653/16/CONS, del 21 dicembre 2016, sono state approvate le Offerte di Riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per gli anni 2015 e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2016, mentre con la delibera n. 78/17/CONS, dell'8 febbraio 2017, sono state approvate le Offerte di Riferimento di Telecom Italia per i servizi *bitstream* su rete in rame e NGA, per il servizio VULA e per i relativi servizi accessori per gli anni 2015 e 2016.

La valorizzazione degli importi delle fatture oggetto delle istanze presentate da TIM, come chiarito in data antecedente all'adozione delle citate delibere, è basata sui prezzi vigenti per l'anno 2014 pur essendo relative ai servizi fruiti da Fastweb per i successivi anni in quanto, nelle more delle decisioni dell'Autorità, la stessa era legittimata a fatturare sulla base dei prezzi all'epoca vigenti salvo conguagliare gli importi in esito alle decisioni dell'Autorità.

Alla luce di quanto sopra, la *Direzione*, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2017, ha ritenuto di proporre alle Parti un percorso conciliativo, condiviso dalle stesse, basato sui seguenti principi:

- 1) rielaborazione da parte di TIM degli importi connessi ai servizi fruiti da Fastweb ed oggetto delle originarie istanze, sulla base dei nuovi prezzi determinati dall'Autorità con le predette delibere, [*omissis*];
- 2) aggiornamento da parte di TIM degli importi delle controversie aggiungendo le ulteriori competenze relative alla fruizione da parte di Fastweb dei medesimi servizi per il periodo successivo alla presentazione delle originarie istanze;
- 3) riconciliazione da parte di Fastweb, tramite confronto con TIM nell'ambito di un tavolo bilaterale, delle quantità dei servizi fruiti sottostanti gli importi fatturati da TIM, dei periodi di riferimento delle singole controversie, nonché della corretta applicazione da parte di TIM dei nuovi prezzi definiti dall'Autorità con le delibere sopra richiamate.

Le Parti, nel corso della predetta udienza, hanno dato il loro assenso a percorrere il percorso tracciato dalla *Direzione*.

Nel corso delle udienze tenutesi innanzi l'Autorità lo stesso 11 maggio ed i successivi 28 giugno e 12 luglio 2017, le Parti hanno positivamente cooperato secondo il percorso conciliativo tracciato dall'Autorità con particolare riferimento alla riconciliazione delle quantità dei servizi oggetto di fatturazione, ai periodi di riferimento di ciascuna controversia ed al *repricing* delle fatture sulla base dei nuovi prezzi definiti dall'Autorità.

4.2 Gli esiti del tavolo tecnico bilaterale di riconciliazione dei dati rispetto ai valori fissati nelle delibere dell'Autorità

Sulla base di quanto concordato anche con la *Direzione* nel corso dell'udienza dell'11 maggio u.s., TIM ha provveduto a ricalcolare l'importo complessivo della controversia applicando in nuovi prezzi unitari approvati dall'Autorità con le delibere nn. 653/16/CONS e 78/17/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento alla specifica controversia, nonostante le attività di riconciliazione dei dati, nel prendere atto delle valorizzazioni effettuate da Telecom Italia sugli accessi oggetto di disattivazione, Fastweb ha continuato a contestare la fondatezza della pretesa di Telecom insistendo sulla necessità che TIM fornisca, nell'ambito del procedimento, la prova del disfacimento delle permutate oggetto di contestazione in ragione della cessazione amministrativa del cliente.

Come già segnalato nella prima memoria presentata, Fastweb contesta il fatto che, a proprio avviso, le permutate non vengono rimosse da TIM immediatamente a seguito della cessazione amministrativa, ma solo nel caso in cui la posizione debba essere occupata per l'attivazione di una nuova linea. In tale ipotesi, l'attività svolta da Telecom Italia sarebbe già remunerata da Fastweb attraverso il contributo di attivazione. Fastweb ritiene, pertanto, che tale componente di costo non possa essere richiesta nel caso di cessazione, anche alla luce del fatto che nel caso di contratti sottoscritti con il System Unico, l'attivazione di una nuova linea include anche il cd. "*disfacimento di permutazioni esistenti*". Fastweb ritiene, peraltro, che la mancata rimozione delle permutate in questione nel caso di servizi di disattivazione rappresenti, da un punto di vista civilistico, un inadempimento contrattuale.

A tal proposito Fastweb rileva che in caso di controversia sull'effettivo svolgimento da parte di TIM di una specifica obbligazione contrattuale, Telecom deve fornire la prova del proprio adempimento e l'Autorità deve accertare in contraddittorio nel corso dell'istruttoria la fondatezza della pretesa oggetto dell'istanza, alla luce della puntuale contestazione di Fastweb. Fastweb ha inoltre precisato di ritenere tale indagine istruttoria imprescindibile ai fini dell'accoglimento dell'istanza di TIM nel rispetto del principio del contraddittorio che vale anche nei procedimenti contenziosi davanti all'Autorità.

5 Valutazioni conclusive dell'Autorità

Come premesso, a fronte degli sviluppi istruttori rappresentati nel precedente paragrafo, nel corso dell'udienza conclusiva del 26 luglio 2017 le Parti hanno dichiarato il mancato raggiungimento di un accordo transattivo.

Va detto che, comunque, in esito agli approfondimenti istruttori e al tavolo di confronto bilaterale tra Fastweb e TIM, è stato possibile ri-quantificare, in modo condiviso, la richiesta economica di TIM alla luce dell'aggiornamento dei prezzi dei servizi di accesso resi a Fastweb, in esito ai procedimenti di approvazione delle OR 2015-2016 completati dall'Autorità.

Va chiarito che Fastweb ha, da una parte, svolto con TIM una riconciliazione delle fatture e dei valori economici, dall'altra ha poi ribadito la propria argomentazione di assunta violazione, da parte di TIM, degli accordi contrattuali non avendo, quest'ultima, rimosso le permutate in corrispondenza a ciascun ordine di cessazione come asseritamente previsto nel contratto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità rileva che tale questione sollevata da Fastweb è stata, da un punto di vista regolamentare, ampiamente dibattuta e risolta nella delibera n. 653/16/CONS a cui l'Autorità rinvia integralmente.

L'Autorità si limita solo qui a richiamare che la regolamentazione vigente non pone e non ha mai posto in capo a TIM alcun obbligo di rimuovere la permuta in corrispondenza ad ogni ordine di cessazione. Se del caso è il contrario, avendo l'Autorità da sempre definito un prezzo medio unitario sulla base del concetto di efficientamento dei costi (la rimozione della permuta per ogni ordine di cessazione avrebbe comportato, considerato la tempistica di spostamento del tecnico, un costo unitario di cessazione di oltre 60 Euro, contro i circa 9 Euro approvati per il 2016).

L'Autorità ritiene, pertanto, di ordinare a Fastweb di pagare a TIM gli importi relativi ai servizi in questione per le competenze, di cui all'istanza, a decorrere da giugno 2015 sulla base dei prezzi definiti nelle delibere nn. 653/16/CONS e 78/17/CONS, per un importo complessivo calcolato tenendo in massima considerazione i dati contabili come riconciliati tra le Parti nel corso del presente procedimento.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Fastweb deve pagare a TIM gli importi relativi ai servizi in questione per le competenze a decorrere da giugno 2015 sulla base dei prezzi definiti nelle delibere nn. 653/16/CONS e 78/17/CONS, per un importo complessivo calcolato sulla base dei criteri di riconciliazione e dei dati contabili prodotti dalle Parti nel corso del procedimento, di cui in premessa al presente provvedimento

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è notificata a TIM S.p.A. e a Fastweb S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi